

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che è ad essa contraria una normativa di uno Stato membro, quale la disposizione di cui all'articolo 151j, paragrafo 1, del Codice civile in combinato disposto con le ulteriori disposizioni della normativa di cui trattasi nel procedimento principale, che consente al creditore di esigere l'adempimento di una prestazione derivante da clausole contrattuali vessatorie procedendo all'esecuzione sul bene dato in garanzia mediante vendita del bene immobile malgrado l'opposizione del consumatore, il fatto che la questione sia controversa e senza valutazione delle clausole contrattuali da parte di un organo giurisdizionale o di un altro giudice indipendente.

⁽¹⁾ GU L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (Regno Unito) il 5 novembre 2012 — Eli Lilly and Company Ltd/Human Genome Sciences Inc

(Causa C-493/12)

(2013/C 9/55)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Eli Lilly and Company Ltd

Convenuta: Human Genome Sciences Inc

Questioni pregiudiziali

- 1) Quali siano i criteri per stabilire se «il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore» ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 ⁽¹⁾.
- 2) Se i criteri siano diversi qualora il prodotto non sia una composizione e, in tal caso, quali siano i criteri.
- 3) Se, nel caso di una rivendicazione per un anticorpo o una classe di anticorpi, sia sufficiente che l'anticorpo o gli anticorpi siano definiti a seconda di come si legano ad una

proteina bersaglio, o se occorra fornire una definizione strutturale per l'anticorpo o gli anticorpi, e, in tal caso, in che misura.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 152, pag. 1).

Impugnazione proposta il 19 novembre 2012 dalla TeamBank AG Nürnberg avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 settembre 2012, causa T-220/11, Team Bank AG Nürnberg/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-524/12 P)

(2013/C 9/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (rappresentante: D. Terheggen, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 nella causa T-220/11;
- mantenere integralmente le domande presentate in primo grado, in conformità al ricorso proposto dinanzi al Tribunale il 18 aprile 2011.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha applicato erroneamente l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾ in quanto ha ritenuto sussistente un rischio di confusione tra i marchi figurativi «f@ir Credit» e «FERCREDIT».

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale vi è una differenza visiva chiaramente riconoscibile nell'impressione d'insieme prodotta dai due segni. Va inoltre tenuto conto del fatto che i segni controversi sono relativi a servizi finanziari che normalmente producono per i loro utenti considerevoli conseguenze finanziarie. Occorre dunque partire dal presupposto che il consumatore medio esamini detti segni con particolare attenzione e vi è un elevato grado di possibilità che riconosca le differenze esistenti. Tale circostanza non è tuttavia stata sufficientemente esaminata dal Tribunale.

Valutando correttamente tale circostanza nonché le differenze nell'impressione d'insieme prodotta dai due segni si giunge alla conclusione che non sussiste alcuna somiglianza rilevante tra i due segni.

(¹) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ordinanza del presidente della Grande Sezione della Corte del 22 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin — Germania) — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

(Causa C-317/11) (¹)

(2013/C 9/57)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Grande Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 269 del 10.9.2011.

Ordinanza del presidente della Corte del 2 ottobre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito] — Grattan plc/ The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-606/11) (¹)

(2013/C 9/58)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 65 del 3.3.2012.

Ordinanza del presidente della Corte del 22 ottobre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Högsta domstolen — Svezia) — Eva-Marie Brännström, Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

(Causa C-150/12) (¹)

(2013/C 9/59)

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 157 del 2.6.2012.